

DELIBERAZIONE N.139 SEDUTA DEL 27/12/2012	OGGETTO DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 E SEGUENTI DEL C.C.N.L. 22/01/2004 NONCHE' DEI PRECEDENTI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI PER L'ANNO 2012
---	--

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto:

- che il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di valutazione della performance è stato oggetto di importanti modifiche sostanziali al testo legislativo nonché di numerose interpretazioni da parte dei competenti soggetti ed interlocutori istituzionali ed in particolare nella parte relativa alle fasce di differenziazione economica del personale in sede di valutazione e che alla data odierna il quadro normativo ed applicativo per le Autonomie locali presenta ancora ambiti di non chiarezza;
- con delibera n. 112012 la Civit ha evidenziato l'esigenza di pianificare strategicamente il sistema di valutazione del personale al fine di addivenire ad un evidente miglioramento teso al superamento della logica di mero adempimento;
- che la delibera di cui innanzi prende atto della difficoltà di immediata applicazione delle linee guida 150 in considerazione della eterogeneità, delle diversità organizzative e dimensionali delle amministrazioni, la formulazione di ulteriori indicazioni operative e applicative da parte della Civit avverrà in modo graduale, tenuto conto delle peculiarità strutturali di ciascuna amministrazione
- che ai sensi della normativa vigente le Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- che per essere efficace il sistema di valutazione deve collegarsi agli altri meccanismi operativi presenti nell'ente ma che non deve costituire un appesantimento degli adempimenti amministrativi correlati;
- che nell'attuale momento congiunturale e di impossibilità di destinare risorse al "fattore assunzionale e premiale" nasce l'esigenza di operare priorità strategiche orientate ai principi di ottimizzazione e di razionalizzazione delle risorse umane;

Preso atto che i modelli di valutazione del personale già in uso risultano conformi e coerenti con i contenuti delle deliberazioni della Civit e con i principi del D.Lgs. n. 150/2009;

Ritenuto pertanto, in attesa di un quadro normativo più chiaro sotto il profilo operativo in materia di performance applicata alle autonomie locali, di confermare modelli di valutazione del personale, dei titolari di posizione organizzativa già in uso presso l'ente, secondo le modalità e i contenuti approvati e recepiti con i contratti decentrati sottoscritti;

Premesso che:

- in data 22/1/2004 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;

- in data 9.5.2006 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al biennio economico 2004-2005;
- in data 11.4.2008 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Dato atto che il suddetto CCNL 22.1.2004 stabilisce all'art. 31, che " le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito definite come - risorse decentrate -) vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31/12/2003....." (comma 1) e che "...le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi..." (comma 2), individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Atteso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Ricordato inoltre che l'art.15 del CCNL 1.4.1999 del comparto autonomie locali stabilisce che presso ciascun ente sono annualmente destinate le risorse per sostenere le iniziative tese a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi in base a modalità e parametri specifici;

Preso atto:

- che l'attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a contrattazione in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti;
- che la maggior parte delle risorse decentrate di cui innanzi, che costituiscono la parte stabile del fondo, sono state determinate in modo automatico e senza margini di discrezionalità dal servizio personale;
- che nella cosiddetta parte variabile del fondo, sono contrattualmente previste fonti di alimentazione discrezionali e che richiedono pertanto una valutazione da parte dell'organo di governo e che, anche se già autorizzate per gli anni passati devono essere confermate di anno in anno per essere giuridicamente allocate in modo coerente con i dettati del vigente CCNL;

Richiamata la determinazione numero 4 del 30/04/2012 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale ha provveduto alla costituzione del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui al CCNL del 09/05/2006 per l'anno 2012;

Visto che di conseguenza risulta opportuno procedere alla costituzione del fondo 2012;

Verificata inoltre la necessità di fornire alcune linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate, come segue:

1. espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22.1.2004, secondo la quale "...tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane", affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.....";
2. individuazione, con riferimento alla sopra citata dichiarazione n. 2 del CCNL 22.1.2004, del Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale quale posizione competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;
3. autorizzazione, rivolta al predetto responsabile, a procedere all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15, fermo restando che, in assenza del nucleo di valutazione, la funzione del nucleo di valutazione è svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione OIV in forma associata con la Comunità Montana del Frignano e gli altri comuni aderenti alla stessa;
4. autorizzazione ad utilizzare compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, fino alla misura del 70%, a valere sulla parte variabile del fondo per il salario accessorio, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti, valutati per ciascuno degli anni, delle effettive esigenze di finanziamento del salario accessorio nonché delle effettive risorse di bilancio. Tale disposizione infatti, nell'ambito dell'autonomia disciplinaria degli Enti locali in materia di gestione delle economie derivanti dalla conversione dei predetti rapporti, rimette la facoltà di destinare - con proprio atto da ritenersi di natura organizzativo-gestionale di diritto privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 - al finanziamento del salario accessorio dei dipendenti le citate economie, oltre la misura prevista dall'art. 1, comma 59, della Legge n. 662/1996. L'esercizio di tale facoltà destinataria è consentito dall'anno 1999;
5. autorizzazione ad utilizzare, per la parte stabile del fondo per le risorse decentrate, compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, nella misura del 70%, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, per i rapporti trasformati da full-time a part-time entro e non oltre il 31.3.1999 di cui all'articolo 15 lettera e del CCNL 1.4.1999 per le economie che concorrono a costituire le risorse stabili.;
6. possibilità di implementazione del fondo nella parte delle risorse stabili, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (prima parte) in presenza di incrementi stabili di dotazione organica, ovvero di costituzione di nuovi posti nella dotazione stessa, i cui importi sono individuati utilizzando come criteri di riferimento:
 - a) la quota media di salario accessorio relativa all'anno precedente, calcolata dividendo l'entità complessiva del fondo di alimentazione dell'accessorio relativo a tale anno per il numero delle posizioni dotazionali vigenti nell'anno in funzione di pervenire al computo dell'accessorio medio complessivo per singola posizione dotazionale,
 - b) il numero dei posti di nuova istituzione e la relativa categoria,

7. possibilità di implementazione del fondo nella parte variabile, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (seconda parte), in presenza:
 - di istituzione di nuovi servizi, utilizzando il criterio di cui al punto 5 con riferimento al numero ed alla tipologia di operatori temporaneamente utilizzati,
 - di incremento dei servizi già esistenti, attraverso il monitoraggio di standard oggettivi di qualità e/o di quantità resa;
8. autorizzazione a riverificare i requisiti per l'applicazione dell'art. 15, comma 5, con corrispondente facoltà di ridurre la quota di finanziamento individuata ai sensi del predetto articolo negli atti di Giunta di approvazione dei progetti o di individuazione dello specifico fabbisogno;
9. autorizzazione ad utilizzare sino al 50% degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 449/1997 con particolare riferimento ai contratti di sponsorizzazione, contratto di sponsorizzazione per la tesoreria ecc..;
10. possibilità di utilizzo dell'art. 27 del D.Lgs 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che prevede che "una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte restante e incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa, considerando come la funzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione di cui al numero 4, destinando quindi il 30% delle economie realizzate all'applicazione dell'art.27 sopra citato;
11. autorizzazione ad utilizzare le somme provenienti dagli Enti terzi convenzionati per finanziare parte dei costi legati ai progetti specifici correlati;
12. applicazione dell'interpretazione di cui alla dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11.4.2008 con riferimento al ricalcolo delle percentuali di incremento del fondo basate sul monte salari;

Preso atto che l'art. 9 del D.L. 78/2010 al comma 2-bis introdotto in sede di conversione dalla legge 122/2010 dispone che a decorrere dal 1.1. 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Viste:

- la circolare del MEF n.40 del 23.12.2010 sulla predisposizione dei bilanci di previsione anno 2011 ed in particolare per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa che: "non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziaria a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato ";
- la circolare del dipartimento della Ragioneria generale dello stato n. 12 del 15/4/2012 con la quale si individuano le modalità operative di riduzione del fondo ed in particolare il MEF ritiene che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento
- rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno;

Vista la deliberazione n. 287 del 19/6/2012 con la quale la Corte dei Conti Sezione Lombardia ha rivisto il proprio orientamento espresso con il citato parere m. 324/2011 tenuto conto dei rilevanti elementi argomentativi tratti da pareri giurisprudenziali ed in particolare delle Sezioni riunite in sede di controllo, evidenziando:

- *.....la disposizione de qua rappresenta una norma, di portata generale ed inderogabile, volta a delimitare le risorse utilizzabili ai fini della remunerazione del personale .*
- *..... la ratio della disciplina (porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti) induce a ritenere che detto limite si applichi con riferimento ai compensi idonei a confluire nei fondi unici per la contrattazione decentrata....*
- *dalle considerazioni sopra esposte emerge, quindi, che nell'ottica del legislatore il tetto di spesa è riferito al fondo per il trattamento accessorio costituito annualmente dalle amministrazioni, non all'insieme delle remunerazioni accessorie da corrispondere alle risorse. Ne consegue che le cessazioni intervenute nel corso dell'anno rileveranno ai fini della determinazione della semisomma del personale in servizio, che costituirà la base di calcolo su cui applicare la riduzione relativa al personale cessato. Resta inteso che, ai fini della costituzione del fondo relativo al 2011, non rilevano invece le cessazioni avvenute nello stesso anno, in quanto detto fondo è, o dovrebbe essere, costituito a inizio anno e le cessazioni possono essere successive e impreviste. Pertanto, risulta più ragionevole, e comunque rispondente allo scopo di riduzione proporzionale perseguito dal legislatore, ridurre progressivamente il fondo solo in base alle cessazioni intervenute nell'anno precedente rispetto alla media dei dipendenti in servizio.*

Pur ritenuto coerente, motivato e condivisibile l'autorevole orientamento che si evince dalla deliberazione di cui innanzi e si segnala come nella determinazione del fondo per l'anno 2011 sono state prese a riferimento le cessazioni intervenute nel medesimo anno e pertanto, per un criterio di coerenza, ai fini della costituzione del fondo relativo al 2012 rilevano le cessazioni intervenute nel 2012;

Rilevato come la Corte dei Conti con delibera n.51 del 4 ottobre 2011 ha specificato la finalità dell'articolo 9 comma 2 bis cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all' ammontare complessivo), i criteri di lettura della norma C "disposizione di stretta interpretazione" che "non possa ammettere deroghe o esclusioni...") e le voci da escludere in quanto "alimentano il fondo solo in senso figurativo" e con "l'inclusione delle risorse derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione ...potenzialmente destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente".

Richiamato come la ragioneria generale dello Stato con la Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 oltre che avvalorare la lettura del comma in questione ha fornito le indicazioni sulle modalità di calcolo della riduzione. Calcolo che, considerando l'andamento delle cessazioni e delle assunzioni a tempo indeterminato, per il Comune di Montese risulta così determinato:

Diminuzioni 2012	
Barilli Enrica	1
Zaccaria Adelaide (posizione organizzativa)	1
	2

Incrementi 2012	
Ferroni Marino (assunto a TI)	1

Rilevato come

- tra i cessati figure la dipendente Zaccaria Adelaide, titolare di posizione organizzativa e pertanto estranea alla suddivisione dei fondi;
- nel momento in cui la stessa era stata nominata posizione organizzativa il fondo era già stato decurtato della sua quota parte e che pertanto una ulteriore riduzione duplicherebbe il taglio;
- si ritenga conseguentemente eliminare dal numero dei cessati la dipendente Zaccaria Adelaide;

Elaborato pertanto il seguente prospetto di calcolo complessivo

Riduzione % 2011 su 2010 Circolare 12 del 15/04/2011

	Numero dipendenti a tempo indeterminato
Presenti in servizio al 01/01/2011	52,00
Presenti in servizio al 31/12/2011	51,00
Semisomma 2011	51,50
Presenti in servizio al 01/01/2012	51,00
Presenti in servizio al 31/12/2012	52,00
Semisomma 2012	51,50
diminuzione percentuale	0,00%
Importo fondo 2011	188.523,75
Diminuzione	-
Fondo 2011	188.523,75
Riduzione % art.9 comma 2 bis	-
Limite spesa fondo accessorio 2011	188.523,75

Osservato, peraltro, che la verifica per la ratifica a cui responsabile dovrà procedere dovrà avere a riferimento per i fondi presi in esame le somme risultanti dagli atti pregressi di liquidazione degli emolumenti finanziati dai fondi e non potrà in ogni caso dare luogo a maggiori spese a carico dei bilanci degli anni presi in considerazione;

Vista la deliberazione n.51 del 4 ottobre 2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo, la quale, nel riesaminare una questione di massima relativa all'ambito applicativo dell' art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 introdotto in sede di conversione dalla legge 122/2010 precisa quanto segue:

- che trattasi di disposizione di stretta interpretazione e che, pertanto, in via di principio, detta norma non sembra possa ammettere deroghe od esclusioni in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico;

- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite mediante ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per i bilanci dei singoli enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e per le prestazioni professionali dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni;
- che pertanto le sole risorse che affluiscono al fondo che siano state destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione di compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010 n.78";
- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero ICI o da contratti di sponsorizzazioni non si sottraggono alla regola generale e devono pertanto essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto per la contrattazione integrativa dall'art.9 comma 2 bis citato, in quanto, a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni ed agli avvocati comunali "sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell' ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa";
- che "per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna".

Preso atto che la Corte dei Conti sezione regionale Lombardia, con deliberazione n.550 del 28.10.2011 (e successive conformi: sez. Lombardia nn. 606, 607, 608/2011 e la sez. Lazio n.93(2011) in merito ai compensi ISTAT per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, ha precisato che "trattandosi di finanziamenti statali a destinazione vincolata, le risorse ISTAT nel loro complesso, risultano escluse tout court dai vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall' art. 9 comma 2 bis del D.L. 31.5.2019 n.78; per le menzionate ragioni le risorse transiteranno "nominalmente" dal fondo per le risorse decentrate ma senza alcuna incidenza sullo stesso;

Atteso che, la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Ente e la conseguente capacità di spesa, ha consentito la conferma delle risorse derivanti dall'applicazione dell' 1,2% del monte salari 1997 ai sensi dell'art.15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 (già determinato in ugual misura negli anni pregressi);

Tenuto conto delle disposizioni introdotte in tema di contenimento della spesa e di controlli sulla contrattazione decentrata integrativa;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 (Riforma Brunetta), avente ad oggetto "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 141 dell'1.05.2011, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27.10.2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", con il quale, tra l'altro:

- a. viene rinviato all'entrata in vigore del nuovo contratto nazionale, l'obbligo di ripartizione del personale valutato in fasce di merito ai fini dell'erogazione, in modo differenziato, del trattamento economico accessorio collegato alla performance e ampliato l'ambito delle amministrazioni esentate da tale obbligo;
- b. viene fornita l'interpretazione autentica dell'art.65 con una 4 del D. Lgs. 150/2009 per quanto attiene ai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti alla data di emanazione del D.Lgs.150/2009, in particolare alla necessità del loro adeguamento entro i termini previsti;
- c. viene chiarito, quindi, che solo le norme attinenti al procedimento negoziale di approvazione dei contratti nazionali sono rinviate alla tornata contrattuale successiva all'emanazione del decreto medesimo;
- d. viene confermato, pertanto, per gli Enti Locali, nel 31.12.2011 il termine entro il quale adeguare i CCDI, i quali, se non adeguati, cessano la loro efficacia dal 31.12.2012 e non sono ulteriormente applicabili;

Richiamato inoltre:

- l'art 5, comma II e successivi del D.Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (c.d. spending review) che ha ribadito l'applicazione dei criteri di selettività e riconoscimento del merito nella valutazione della performance del personale, nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all'art 6, D.Lgs. n. 14112011;

Richiamata la deliberazione n. 90 del 26/07/2012 relativa all'approvazione del "Piano della performance anno 2012 " del Comune di Montese in esecuzione del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, m.150;

Ritenuto di finanziare per l'anno 2012, le risorse nella parte variabile, derivanti dall'applicazione dell' art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999, per euro 3.000;

Atteso che la predetta quota andrà a finanziare i seguenti progetti previsti nel piano della performance 2012:

- 1) Riorganizzazione dell'Ente in relazione all'evoluzione normativa in essere;
- 2) Ristrutturazione degli archivi dell'ente e delle modalità di accertamento;

Atteso che le risorse distribuibili per la performance di risultato, saranno liquidate esclusivamente:

- al raggiungimento dei predetti obiettivi, come da relazioni dei Responsabili di struttura, nonché sulla base delle risultanze a conclusione del processo di valutazione della prestazione individuale
- a seguito del riconoscimento di un effettivo miglioramento quali/quantitativo delle prestazioni rese;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Acquisiti agli atti, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli rilasciati dal Segretario comunale per quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile del Settore Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 -comma 1- del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. Per le motivazione di cui in premessa e, in attesa che la contrattazione nazionale si attivi per recepire i nuovi principi del d.lgs 150/2009 e in attesa che il quadro normativo sia più chiaro sotto il profilo operativo in materia di performance applicata alle autonomie locali, di applicare i modelli di valutazione del personale e , dei titolari di posizione organizzativa già in uso presso l'ente, secondo le modalità e i contenuti approvati e recepiti nelle precedenti sessioni contrattuali;
2. Di dare atto che i criteri di valutazione del personale attualmente vigenti risultano conformi e coerenti con i contenuti delle deliberazioni della Civit con i principi del D.Lgs. n. 150/2009 e dal CCNL 31.7.2009: grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG (ora piano della performance) e valutazione del merito;
3. Di fornire, pertanto, al Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale, apposite linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate, come segue:
 - a. espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22.1.2004, secondo la quale "...tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane", affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.....";
 - b. individuazione, con riferimento alla sopra citata dichiarazione n. 2 del CCNL 22.1.2004, del Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale quale posizione competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;
 - c. autorizzazione, rivolta al Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale, a procedere all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15;
 - d. la funzione del nucleo di valutazione è svolta dall'OIV;
 - e. autorizzazione ad utilizzare compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, fino alla misura del 70%, a valere sulla parte variabile del fondo per il salario accessorio, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti, valutati per ciascuno degli anni, delle effettive esigenze di finanziamento del salario accessorio nonché delle effettive risorse di bilancio. Tale disposizione infatti, nell'ambito dell'autonomia disciplinaria degli Enti locali in materia di gestione delle economie derivanti dalla conversione dei predetti rapporti, rimette la facoltà di destinare - con proprio atto da ritenersi di natura organizzativo-gestionale di diritto privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 – al finanziamento del salario accessorio dei dipendenti le citate economie, oltre la misura prevista dall'art. 1, comma 59, della Legge

- n. 662/1996. L'esercizio di tale facoltà destinataria è consentito dall'anno 1999;
- f. autorizzazione ad utilizzare, per la parte stabile del fondo per le risorse decentrate, compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, nella misura del 70%, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, per i rapporti trasformati da full-time a part-time entro e non oltre il 31.3.1999 di cui all'articolo 15 lettera del CCNL 1.4.1999 per le economie che concorrono a costituire le risorse stabili.;
- g. possibilità di implementazione del fondo nella parte delle risorse stabili, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (prima parte) in presenza di incrementi stabili di dotazione organica, ovvero di costituzione di nuovi posti nella dotazione stessa, i cui importi sono individuati utilizzando come criteri di riferimento:
- la quota media di salario accessorio relativa all'anno precedente, calcolata dividendo l'entità complessiva del fondo di alimentazione dell'accessorio relativo a tale anno per il numero delle posizioni dotazionali vigenti nell'anno in funzione di pervenire al computo dell'accessorio medio complessivo per singola posizione dotazionale,
 - il numero dei posti di nuova istituzione e la relativa categoria,
- h. autorizzazione a verificare i requisiti per l'applicazione dell'art. 15, comma 5, con corrispondente facoltà di ridurre la quota di finanziamento individuata ai sensi del predetto articolo negli atti di Giunta di approvazione dei progetti o di individuazione dello specifico fabbisogno;
- i. autorizzazione ad utilizzare sino al 50% degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 449/1997 con particolare riferimento ai contratti di sponsorizzazione, contratto di sponsorizzazione per la tesoreria ecc.;
- j. possibilità di utilizzo dell'art. 27 del D.Lgs 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che prevede che "una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte restante e incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa, considerando come la funzione dell'OIV di cui al numero 4, destinando quindi il 30% delle economie realizzate all'applicazione dell'art.27 sopra citato;
- k. autorizzazione ad utilizzare le somme provenienti dagli Enti terzi convenzionati per finanziare parte dei costi legati ai progetti specifici correlati;
- l. applicazione dell'interpretazione di cui alla dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11.4.2008 con riferimento al ricalcolo delle percentuali di incremento del fondo basate sul monte salari;
- m. di disporre la rideterminazione delle risorse per salario accessorio disponibili nell'anno 2011 ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 andando a recuperare la somma dalla riduzione delle somme previste per le sponsorizzazioni nella misura di €.3.660,66 in accordo con quanto previsto dalla Circolare n.12 del 15/04/2011 della Ragioneria Generale dello Stato

4. Di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di gestire la sessione negoziale 2012 come segue:
- di attenersi, per le materie di contrattazione, a quelle previste dalla legge, e segnatamente dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, e precisate dal D. Lgs. n.141/2011, nonché secondo quanto previsto dai commi 17, 18, 19 dell'art. 2 del D.L. 9512012, ed a quelle previste dalla contrattazione collettiva nazionale;
 - l'utilizzo del fondo risorse decentrate dovrà essere effettuato nel puntuale rispetto dei CCNL, e delle norme di legge vigenti ed in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità ed altri istituti contrattuali al personale dipendente avente un titolo laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
 - di valorizzare le prestazioni individuali e di selettività al fine di garantire un continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. Le trattative dovranno essere orientate al presidio dell'efficienza e del miglioramento dei servizi nella realizzazione degli obiettivi strategici dell'ente, privilegiando la progettualità specifica collegata alla realizzazione di progetti mirati ad obiettivi che soddisfino le esigenze prioritarie dell'Amministrazione;
 - nella distribuzione delle risorse del fondo 2012 dovrà essere posta particolare attenzione affinché possa prevalere la funzione incentivante oggi principalmente collegata ad obiettivi di miglioramento della performance e agli obiettivi strategici annualmente individuati dall'Amministrazione da collegarsi alla valutazione della performance individuale ed organizzativa;
 - le parti prendono atto che le Amministrazioni individuano all'interno del piano della performance alcuni obiettivi di rilievo, che si definiscono "strategici", che saranno oggetto di destinazione di specifiche risorse del fondo e che, per la loro natura, non coinvolgono la generalità del personale dipendente.
 - si ribadisce che l'istituto delle indennità per specifiche responsabilità è da collocarsi in un'ottica di significativa rilevanza e che dovrà essere riconosciuto ad un numero ristretto di dipendenti ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, siano state attribuite responsabilità aggiuntive rispetto a quelle già previste nelle declaratorie della categoria di appartenenza;
 - stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dell'art.9 del D.L. 78/2010, non si ritiene opportuno programmare progressioni economiche orizzontali che determinerebbe un inopportuno ingessamento delle risorse di parte stabile.
5. Di dare atto che, anche per l'anno 2012, l'Amministrazione in considerazione dell'impegno del personale dipendente nella realizzazione di iniziative di miglioramento dei servizi all'utenza esterna ed interna, a fronte di sempre più stringenti e vincolanti limitazioni normative e finanziarie e, in coerenza con l'innalzamento quali-quantitativo dei servizi, conferma le risorse previste dall'art.15 comma 2 del CCNL 1.4.2009 nella misura pari all' 1,2% del monte salari del 1997;
6. Di finanziare con risorse aggiuntive la parte variabile del fondo, con applicazione dell' art, 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999, per euro 3.000, per le motivazioni ampiamente illustrate in premessa;

7. Di dare atto che si ritiene che la contrattazione stante il complesso quadro normativo di riferimento in premessa richiamato, nelle more dei rinnovi dei CCNL, possa mantenere gli ambiti applicativi previsti dalla vigente normativa contrattuale nazionale in vigore, resi conformi alle disposizioni del D.Lgs.150/2009;
8. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale a costituire, di conseguenza, i fondi per le risorse decentrate l'anno 2012 come da importi risultanti nell'allegato tabella "Allegato A" alla presente delibera.
9. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario all'esecuzione del presente documento di indirizzo, in conformità allo stesso.
10. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000, salvo nella parte in cui è previsto che gli atti da annullare o disapplicare siano collegati all'adozione di nuovi atti da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale; nel qual caso l'efficacia è rinviata al momento dell'adozione di tali atti.

COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

Allegato alla delibera n.139 del 27/12/2012

COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
CCNL DEL 09/05/2006 - ANNO 2012

ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004 e art. 4 CCNL di parte economica biennio 2004/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, art. 4 del CCNL 2004/2005 risulta così costituito:

1. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la precedente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 CCNL del 22/01/2004 e con le integrazioni previste:

CCNL	RIFERIMENTI			DESCRIZIONE	NOTE	2012
	Art.	Com.	Let.			
CCNL 1.4.1999	15	1	a	importi dei fondi di cui all'art. 31, c 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6 luglio 1995, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, c 57 e seguenti della L. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso articolo 31 comma 2 già destinate al personale delle ex qualifiche 7 ^a e 8 ^a che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative	fondo lettera b) fondo lettera c) fondo lettera d) fondo lettera e) riqualificazione VVUU part time (20%) lav.straord. Pos.org.	1.417,67 3.544,44 68.443,96
					TOTALE	73.406,08
CCNL 1.4.1999	15	1	b	risorse aggiuntive destinate a salario accessorio nel 1998 (art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 16/7/96)		3.873,43
CCNL 1.4.1999	15	1	c	risorse aggiuntive destinate a salario accessorio nel 1998 (art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 16/7/96)		
CCNL 1.4.1999	15	1	f	i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'articolo 2, comma 3, del D.lgs. 29/1993		
CCNL 1.4.1999	15	1	g	l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16 luglio 1996;		13.801,79

COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

Allegato alla delibera n.139 del 27/12/2012

COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
CCNL DEL 09/05/2006 - ANNO 2012

				livello economico differenziato al personale A.T.A.	(VALORE NEGATIVO)	
CCNL 1.4.1999	15	1	h	risorse destinate alla corresponsione della indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995;		
CCNL 1.4.1999	15	1	j	un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997 , esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999	monte salari 1997: euro 915.774,66	4.726,03
CCNL 1.4.1999	15	5		In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche , gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio		7.807,65
				livello economico differenziato al personale A.T.A.		
CCNL 14.9.2000	48	3		Limitatamente all'anno 2000, in difetto di stipulazione dell'accordo di cui all'art. 16 nel termine ivi previsto, gli enti, diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 16, comma 1, del CCNL 2000 possono destinare alle finalità di cui al medesimo art. 16 risorse aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari riferito al 1999, esclusa la quota riferita ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico degli enti	monte salari 1999: euro 1.002.235,23	

COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

Allegato alla delibera n.139 del 27/12/2012

COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
CCNL DEL 09/05/2006 - ANNO 2012

CCNL 5.10.2001	4	1	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all' 1,1 % del monte salari dell'anno 1999 , esclusa la quota relativa alla dirigenza.	monte salari 1999: euro 1.002.235,23	11.444,98
CCNL 5.10.2001	4	2	Le risorse sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.		13.050,12
CCNL 5.10.2001	4	5	Fino alla attuazione della disciplina dell'art.5, sono confermate le risorse aggiuntive che gli enti, entro la data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo relativa al presente rinnovo contrattuale, abbiano previsto nel bilancio dello stesso esercizio finanziario a conferma di quelle individuate nell'anno 2000 ai sensi dell'art. 48 CCNL del 14/04/2000.	monte salari 1999: euro 1.002.235,23	
CCNL 22.1.2004	32	1	risorse decentrate previste da art. 31, c. 2, sono incrementate dall'anno 2003 di importo pari a 0,62 % monte salari esclusa dirigenza, riferito anno 2001 .	monte salari 2001: euro 1.101.833,42	7.075,75
CCNL 22.1.2004	32	2	Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate al punto precedente e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza	monte salari 2001: euro 1.101.833,42	5.706,25
CCNL 1.4.1999	14	4	A decorrere dal 31/12/1999 le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% . I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15	fondo storico straordinario euro	343,36

COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

Allegato alla delibera n.139 del 27/12/2012

COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
CCNL DEL 09/05/2006 - ANNO 2012

CCNL 5.10.2001	5	6		Gli Enti, nei limiti consentiti dalla effettiva capacità di bilancio, con particolare riferimento all'art. 89, c.5, del TUEL n.267/2000 per quelli destinatari di tali disposizioni, possono incrementare le risorse dell'art.15 del CCNL 1.4.1999 qualora risultino in possesso almeno dei valori minimi degli indicatori statici e dinamici e degli eventuali indicatori di efficacia di cui al comma 5, entrambi definiti in via preventiva in sede di contattazione decentrata integrativa		
CCNL 22.1.2004	32	7		Le risorse sono integrate di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001 , esclusa la quota riferita alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento delle alte professionalità	monte salari 2001: euro 1.101.833,42	
CCNL 9.5.2006	4	1		incremento risorse pari al 0,5% monte salari 2003 (se spesa personale <39% entrate correnti) dal 1-1-2006	monte salari 2003: euro 1.158.234,00	5.869,25
CCNL 11.4.2008	8	2		incremento risorse pari al 0,6% monte salari 2005 a decorrere dal 31-12-2007 e a valere per l'anno 2008 (se rispettato Patto di stabilità interno ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%)	monte salari 2005: euro	8.401,72
Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22/01/2004				Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale	ccnl 5.10.2001	
					ccnl 22.1.2004	
					ccnl 9.5.2006	
					ccnl 11.4.2008	5.699,08
	9	2	bis	riduzione percentuale fondo in base al personale	-	3.070,58
TOTALE FONDO CONSOLIDATO						158.134,90

COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

Allegato alla delibera n.139 del 27/12/2012

COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
CCNL DEL 09/05/2006 - ANNO 2012

ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004 e art. 4 CCNL di parte economica biennio 2004/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, art. 4 del CCNL 2004/2005 risulta così costituito:

1. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 del CCNL 2004/2005 così composte

CCNL	RIFERIMENTI			DESCRIZIONE	NOTE	2012
	Art.	Com.	Let.			
CCNL 1.4.1999	15	1	d	introiti derivanti dall'applicazione dell' art.43 della legge 449/1997 con particolare riferimento a contratti di sponsorizzazione , etc. (CAP.661 + CAP.664)	Sponsorizzazioni 50% Proventi da terzi (Tutela minori, provincia di Milano - prog.sicurezza-prog.diversi)	8.856,00
CCNL 1.4.1999	15	1	e	le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (20%) ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;		2.299,27
CCNL 1.4.1999	15	1	k	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (ICI, Lg 109/94)		
CCNL 1.4.1999	15	1	m	eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14	fondo storico straordinario: euro 11.445,18	1.804,75
CCNL 1.4.1999	15	2		In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 , esclusa la quota relativa alla dirigenza	monte salari 1997: euro 915.774,66	10.989,30

COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

Allegato alla delibera n.139 del 27/12/2012

COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
CCNL DEL 09/05/2006 - ANNO 2012

CCNL 1.4.1999	15	5		In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio		3.000,00
CCNL 9.5.2006	4	2		incremento risorse pari al 0,3% monte salari 2003 (se spesa personale <25% entrate correnti) solo per l'anno 2006	monte salari 2003: euro 1.158.234,00	
CCNL 11.4.2008	8	3	a	incremento risorse fino ad un massimo dello 0,6% monte salari 2005 a decorrere dal 31-12-2007 e a valere per l'anno 2008 (se inferiore al 32%)	monte salari 2005: euro 1.400.287,00	
CCNL 31.7.2009	4	2	a	incremento risorse fino ad un massimo dell'1% del monte salari 2007 a decorrere dal 31-12-2008 e a valere per l'anno 2009 (se rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia inferiore al 38%)		
	9	2	bis	riduzione percentuale fondo in base al personale		- 590,07
TOTALE RISORSE VARIABILI						26.359,25
TOTALE FONDO						184.494,16